

Spett.le datore di lavoro: _____

OGGETTO: **DICHIARAZIONE PER APPLICAZIONE SGRAVIO CONTRIBUTIVO NEET 2023**
(Articolo 27 D.L. n°48 del 4/5/2023 – convertito dalla L. n°85 del 3/7/2023)

NEET - Not engaged in Education, Employment or Training

Premesso che, la normativa in oggetto prevede un esonero contributivo del 60% della retribuzione lorda mensile per 12 mesi (fino ad esaurimento risorse) a favore dei datori di lavoro (#) che ASSUMONO un NEET A TEMPO INDETERMINATO anche in somministrazione, o IN APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE (non vale per le conferme a tempo indeterminato), e che tale esonero si riduce al 20% della retribuzione lorda mensile sempre per 12 mesi se l'agevolazione è compatibile e cumulativa con le altre agevolazioni vigenti;

il sottoscritto lavoratore rilascia la presente dichiarazione nella consapevolezza che l'errata indicazione dei propri dati può comportare la richiesta di restituzione da parte dell'azienda degli sgravi erroneamente applicati, in aggiunta agli oneri previsti dalla normativa cogente; detti importi potranno essere poi oggetto di recupero nei propri confronti.

Il riconoscimento dello sgravio è subordinato anche al requisito dell'incremento occupazionale netto, determinato dalla differenza dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese ed il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

Autocertificazione (art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Con questo modello è possibile presentare un' autocertificazione di stati, qualità personali e fatti che riguardano il firmatario/a.

Il/la sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ il _____

Residente a _____ (_____) via _____

con riferimento all'assunzione con decorrenza _____ presso la Vs
società con contratto:

a tempo indeterminato / in apprendistato professionalizzante

a tempo pieno / a tempo parziale ore _____ settimanali

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA di ricadere nella seguente casistica (indicare con una "x"):

età < 30 anni

- non lavoro né studio
 - 1) **la mancata titolarità di un rapporto di lavoro** deve sussistere al momento dell'assunzione; rientro in una delle seguenti casistiche: persone in cerca di occupazione senza la "DID"-Dichiarazione di Immediata Disponibilità all'impiego, disoccupati con la "DID"
 - 2) **il mancato inserimento in corsi di studi o di formazione**, quindi appartengo ad una delle seguenti categorie: neolaureati, ELET acronimo di Early Leavers from Education and Training ovvero giovani che hanno interrotto precocemente gli studi, coloro che hanno abbandonato lo studio per dedicarsi ad esperienze diverse

- iscritto al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani:** (registrazione on line sul sito MyAnpal <https://myanpal.anpal.gov.it/myanpal/> accedendo dal portale Garanzia Giovani <https://garanziagiovani.anpal.gov.it/aderisci>)

- età compresa tra i 25 e i 29 anni** (questa condizione non è obbligatoria ai fini del NEET)

Inoltre per i giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni, oltre i soprastanti requisiti del NEET, l'incentivo può essere fruito solo quando in aggiunta venga rispettato, in via alternativa, uno dei seguenti elementi (indicare con una "x"):

- sono **privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (*)**, ai sensi del D.M. del 17 ottobre 2017;
- non sono in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale (**)**;
- ho **completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non ho ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito (***)**;
- sono una donna **assunta con una professione o in un settore caratterizzato da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna (****)**, ai sensi del Decreto Interministeriale n°327 del 16/11/2022

Allego: **LISTA MOVIMENTI / MODELLO C2 STORICO RILASCIATO DAL CENTRO PER L'IMPIEGO**

Data, _____ Firma del lavoratore _____

Note per il lavoratore che compila la dichiarazione

Nota (*) “il giovane sia privo di impiego regolarmente retribuito”

Nozione di soggetto “privo di impiego regolarmente retribuito” da almeno sei mesi (estratto dalla circolare del ministero): si riferisce a quei lavoratori svantaggiati che **“negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi”** ovvero coloro che **“negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione”**.

Il citato decreto ministeriale reca implicitamente l'indicazione per cui la nozione di impiego regolarmente retribuito viene riferita non tanto alla condizione di regolarità contributiva del rapporto di lavoro, quanto alla rilevanza del lavoro sotto il profilo della durata (per il lavoro subordinato) o della remunerazione (per il lavoro autonomo o parasubordinato): **i rapporti di lavoro subordinato di durata inferiore a 6 mesi sono pertanto considerati non “regolarmente retribuiti”** e quindi non possono essere presi in considerazione ai fini della verifica del requisito; **analogamente è da dirsi per le attività di lavoro autonomo la cui remunerazione, su base annuale, è inferiore ai limiti esenti da imposizione (che, per il diverso importo delle detrazioni, è di 5.500 euro in caso di lavoro autonomo propriamente detto, e di 8.174 euro per le collaborazioni coordinate e continuative e le altre prestazioni di lavoro di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 917/1986).**

Ai fini del possesso del requisito occorrerà pertanto **considerare il periodo di sei mesi antecedente la data di assunzione e verificare che in quel periodo il lavoratore considerato non abbia svolto una attività di lavoro subordinato legata ad un contratto di durata pari ad almeno sei mesi, ovvero una attività di collaborazione coordinata e continuativa (o altra prestazione di lavoro di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis, del TUIR) la cui remunerazione annua sia superiore a 8.174 euro, o ancora una attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a 5.500 euro. L'accertamento del requisito prescinde dall'eventuale stato di disoccupazione; pertanto la condizione di “privo di impiego regolarmente retribuito” non richiede la previa registrazione presso il centro per l'impiego.**

Nota ()** “il giovane non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale”

Diploma di SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO:

- 1) LICEI
- 2) ISTITUTI TECNICI
- 3) ISTITUTI PROFESSIONALI (es. a Trieste il Sandrinelli e il Galvani)

Diploma di ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IFP)

Sono percorsi formativi, di competenza regionale, di durata triennale/quadriennale, rivolti ai giovani di età inferiore ai 18 anni e in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione (es. nella provincia di Trieste gli enti accreditati per tale formazione sono: AD FORMANDUM, CIOFS FP FVG, EDILMASTER, ENAIP FVG, ENFAP FVG, CIVIFORM e IAL FVG).

Nota (*)** “il giovane abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni”

OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE in ITALIA ed EUROPA

IN ITALIA

A partire dall'anno scolastico 2007-2008 **l'istruzione obbligatoria dura 10 anni, da 6 fino a 16 anni di età. L'istruzione obbligatoria comprende tutto il primo ciclo di istruzione e i primi due anni del secondo ciclo.**

È possibile frequentare gli ultimi due anni obbligatori presso una scuola secondaria di

secondo grado o nel sistema di istruzione e formazione professionale regionale. Perciò, dopo aver completato il primo ciclo di istruzione, gli studenti accedono obbligatoriamente al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione che offre due possibilità:

- la scuola secondaria di secondo grado di competenza statale e organizzata in un percorso generale offerto dai licei e un percorso professionale offerto dagli istituti tecnici e professionali;
- i corsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale (IFP) di competenza regionale.

L'obbligo di istruzione può essere assolto sia nelle scuole statali sia nelle scuole paritarie, oppure a certe condizioni presso una scuola privata o familiare.

Ognuno ha il diritto/dovere di formarsi per almeno 10 anni all'interno del sistema di istruzione e formazione o fino all'ottenimento di una qualifica professionale entro il diciottesimo anno di età.

IN EUROPA

L'istruzione/formazione obbligatoria a tempo pieno si riferisce a un periodo di frequenza di istruzione e di formazione a tempo pieno, richiesta a tutti gli studenti. Questo periodo è regolamentato dalla legge, e di solito è determinato dall'età degli studenti. In linea generale, l'istruzione/formazione obbligatoria viene offerta da scuole/istituzioni di istruzione formale. Tuttavia, in alcuni sistemi di educativi, alcuni programmi dell'istruzione/formazione obbligatoria possono combinare scuola a tempo parziale e corsi a tempo parziale presso luoghi di lavoro. In tali casi, gli studenti vengono valutati su entrambi i fronti.

Nella maggior parte dei paesi, a determinate condizioni, l'istruzione/formazione obbligatoria può essere impartita anche a casa.

Nota (*) “il giovane non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito”**

Sono **privi di impiego regolarmente retribuito**:

- coloro che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi
- coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione.

Quindi i “non abbia ancora ottenuto” sono i **privi di primo impiego regolarmente retribuito**:

- coloro che non hanno mai prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi

- coloro che non hanno mai svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione.

Nota (**) “il giovane sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna”**

Riguarda le giovani donne assunte in particolari settori o professioni che vengono definite dal Decreto Interministeriale n.327 del 16 novembre 2022.

I settori caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale sono:

Agricoltura, Industria (Costruzioni, Acqua e gestione rifiuti, Ind. Estrattiva, Ind. Manifatturiera, Ind. Energetica), Servizi (Trasporto e magazzinaggio, Informazione e comunicazione, Servizi generali della PA).

Le **professioni caratterizzate da un'accentuata disparità occupazionale** invece sono:

- Conducenti di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento
- Sergenti, sovrintendenti e marescialli delle forze armate
- Artigiani e operai specializzati dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici
- Artigiani ed operai metalmeccanici specializzati e installatori e manutentori di attrezzature elettriche ed elettroniche
- Truppa delle forze armate
- Ufficiali delle forze armate
- Conducenti di impianti industriali
- Professioni tecniche in campo scientifico, ingegneristico e della produzione
- Agricoltori e operai specializzati dell'agricoltura, delle foreste, della zootecnia, della pesca e della caccia
- Imprenditori, amministratori e direttori di grandi aziende
- Ingegneri, architetti e professioni assimilate
- Professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzioni
- Imprenditori e responsabili di piccole aziende
- Specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali
- Professioni non qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde, nell'allevamento, nella silvicoltura e nella pesca
- Artigiani ed operai specializzati della meccanica di precisione, dell'artigianato artistico, della stampa ed assimilati
- Operai semi-qualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio
- Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare
- Artigiani e operai specializzati delle lavorazioni alimentari, del legno, del tessile, dell'abbigliamento, delle pelli, del cuoio e dell'industria dello spettacolo
- Professioni non qualificate nel commercio e nei servizi
- Membri dei corpi legislativi e di governo, dirigenti ed equiparati dell'amministrazione pubblica, nella magistratura, nei servizi di sanità, istruzione e ricerca e nelle organizzazioni di interesse nazionale e sovranazionale

Nota per il datore di lavoro (#)

Si ricorda che la concessione e la fruizione di questo incentivo è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

- regolarità contributiva e rispetto CCNL (ex [L.296/2006 art.1 c. 1175](#))

A decorrere dal 1 luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

- condizioni indicate dall'art.31 del [D.Lgs 150/2015](#)

a) gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;

b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia

preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;

c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive;

d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo;

e) con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime "De minimis", il beneficio viene computato in capo all'utilizzatore;

- incremento occupazionale netto

per la fruizione dell'incentivo è richiesto un incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata, il calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di "impresa unica" di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, escludendo dal computo della base occupazionale media di riferimento sono esclusi i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.

- compatibilità con il mercato interno

a) il datore di lavoro non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in conto bloccato, gli aiuti individuali definiti come illegali o incompatibili della Commissione Europea;

b) il datore di lavoro non sia un'impresa in difficoltà, come definita dall'articolo 2, paragrafo 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014, ovvero si ritiene che un'impresa sia in difficoltà se, in assenza di un intervento dello Stato, è quasi certamente destinata al collasso economico a breve o a medio termine.